

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 65 Del 07-08-06

Oggetto:INDIVIDUAZIONE AREE IN CUI E' CONSENTITA LA SOMMI-
NISTRAZIONE DI PASTI, ALIMENTI E BEVANDE INDIPEN-
DENTEMENTE DALL'ESERCIZIO DI ALTRE ATTIVITA' AGRI-
TURISTICHE.

L'anno duemilasei il giorno sette del mese di agosto alle ore 21,00 si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

NERI ETTORE	P	 TARABELLA FAUSTO	P
BACCI VALTER	P	 TONACCI MARIO	P
LOMBARDI ROBERTA	P	 GIANNACCINI MANUELA	P
BARTELLETTI GIULIANO	P	 ALESSANDRINI LORENZO	A
FARABOSCHI STEFANO	P	 MARCUCCI EZIO	A
GIORGI ANDREA	P	 BURRONI FRANCO	P
CARLI FRANCO	P	 VECCHI ANDREA	P
TARTARINI GIUSEPPE	P	 D'ANGIOLO AUGUSTO	P
ARDITO ROBERTO	P	 MONACO DAVIDE	P
LEONARDI FRANCESCO	A	 MUTTI VALERIANO	P
FAINI LORENZO	P	 	

ne risultano presenti n. 18 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor BACCI VALTER in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Signora MILANI PAOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CARLI FRANCO
TONACCI MARIO
VECCHI ANDREA

Immediatamente eseguibile N
Soggetta a controllo N

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei consiglieri che verranno allegati al presente atto prima della lettura del verbale in Consiglio Comunale.

VISTA

la legge regionale 23 giugno 2003 n° 30 (*Disciplina delle attività agrituristiche della Toscana*) come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2004 n° 47 e dalla legge regionale n° 1 del 3 gennaio 2005 ed il relativo Regolamento di attuazione emanato con DPGR 3 agosto 2004, n° 46/R;

VISTO

in particolare l'art.26 della richiamata legge regionale che, al primo comma recita *“i comuni possono individuare aree montane e aree territoriali caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio socio-economico e da carenza di esercizi per la ristorazione, entro le quali, in immobili situati all'interno del fondo aziendale è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, prevalentemente a base di prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso le aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, fino ad un massimo di trenta coperti a pasto, indipendentemente dall'esercizio delle altre attività agrituristiche, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della l. 283/1962”*;

VISTO

altresì l'articolo14 del regolamento di attuazione emanato con DPGR n° 46/R del 3 agosto 2004 che specifica che *“l'individuazione da parte dei comuni di aree in cui, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della legge, è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande indipendentemente dall'esercizio di altre attività agrituristiche, tiene conto di quanto stabilito negli atti della pianificazione ed è effettuata valutando, in particolare, per le aree caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio socio-economico, le caratteristiche ambientali, economiche e sociali delle aree, con specifico riferimento al numero e alle tipologie di attività di ristorazione esistenti, alla densità insediativa e all'indice di invecchiamento della popolazione. La densità insediativa deve presentare valori più bassi e l'indice di invecchiamento della popolazione deve presentare valori più alti rispetto ai valori medi provinciali”*;

VISTA

la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Gestione e tutela del territorio che allegata alla presente sotto la lettera “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO

che dalla stessa, a seguito della valutazione degli elementi specificati nella normativa sopra riportata ed ai dati numerici relativi all'indice di invecchiamento della popolazione ed alla densità insediativa, emerge che la porzione di territorio comunale collinare e montana posta al di sopra del Capoluogo ed il centro abitato di Seravezza possono essere individuate come aree in cui è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande prevalentemente a base di prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso le aziende agricole locali e aziende agroalimentari

locali che producono e vendono prodotti regionali, fino ad un massimo di trenta coperti a pasto, indipendentemente dall'esercizio delle altre attività agrituristiche;

VISTA

la cartografia allegata alla relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Gestione e tutela del territorio che individua le aree sopra descritte;

VISTO

il PRG vigente approvato dalla Regione Toscana in data 1 agosto 2000, con deliberazione GRT n° 836;

VISTO

il Piano Strutturale adottato in data 22 febbraio 2006, con deliberazione del Consiglio comunale n° 5;

VISTO

il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e dato atto che il presente provvedimento non deve essere sottoposto al parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

con voti unanimi e favorevoli espressi e riscontrati per alzata di mano in pubblica adunanza dai n. 18 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

per quanto in narrativa e per quanto riportato nella relazione tecnica e nella cartografia allegata alla stessa sopra descritti, di individuare la porzione di territorio comunale collinare e montana posta al di sopra del Capoluogo ed il centro abitato di Seravezza, aree in cui è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande prevalentemente a base di prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso le aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, fino ad un massimo di trenta coperti a pasto, indipendentemente dall'esercizio delle altre attività agrituristiche fermo restando il possesso dei requisiti igienico – sanitari previsti dalla normativa vigente e dall'autorizzazione sanitaria di cui all'art.2 del D.Lgs 283/1962 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL PRESIDENTE
BACCI VALTER

IL SEGRETARIO
MILANI PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica, ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. approvato con D.LGS 18.08.2000 n. 267, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 23-08-2006 al giorno 07-09-2006 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Seravezza, lì 08-09-2006

II MESSO COMUNALE
BALDI LUCIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Funzionario Responsabile certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 T.U.E.L. approvato con D.LGS 18.08.2000 n. 267, è divenuta esecutiva per il 03-09-2006 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Seravezza, lì 03-09-2006

II FUNZIONARIO RESPONSABILE
TONINI PIA CARLA

COPIE

/___/ PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI (art. 23 L. 289/2002) SPEDITA IL _____
RICEVUTA IL _____

/___/ DIFENSORE CIVICO DELLA TOSCANA (L.R. 2/2002) SPEDITA IL _____
RICEVUTA IL _____